

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

**per l'attuazione territoriale del Piano regionale degli interventi sperimentali di
inclusione sociale nelle periferie laziali 2026-2028**

Schema replicabile per ciascun territorio di sperimentazione

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto¹tra:

Regione Lazio

Distretto sociosanitario/ Roma Capitale –

Municipio/Consorzio [inserire]

Università [inserire]

Azienda pubblica di Servizi alla Persona, di seguito “ASP”
[inserire]

Rappresentata da [inserire], con sede in
[inserire]

Rappresentato da [inserire], con sede in
[inserire]

Rappresentata da [inserire], con sede in
[inserire]

Rappresentata da [inserire], con sede in
[inserire]

di seguito congiuntamente denominati “Parti”, convengono quanto segue,

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 Gennaio 1998, n. 25 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b) , della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore” e, in particolare, l’articolo 55, relativo al coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento;

¹ Inserire, se del caso, rappresentante delegato indicando l’atto di delega

- la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)” e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle IPAB in ASP ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 “Disposizioni a tutela della promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 28 novembre 2024, n. 18 “Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale”;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2021, n. 72 “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117/2017”;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 luglio 2019 “Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore”;
- il Piano Sociale Regionale 2025-2027, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 23 luglio 2025, n. 5;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 987 “Approvazione delle Linee guida della Regione Lazio in materia di co-programmazione e co-progettazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017”;
- la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2023, n. 454 “Linee guida sul potenziamento della governance del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali”;
- la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2026, n. 243 “Piano Sociale Regionale 2026-2028. Finalizzazione delle risorse regionali per interventi di carattere sociale negli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028”, che finalizza, tra le altre cose, le risorse destinate ai primi interventi a valere sul Piano;
- la deliberazione della Giunta regionale 2 luglio 2026, n. 514 “Piano regionale degli interventi sperimentali di inclusione sociale nelle periferie laziali 2026-2028” di seguito anche “Piano”;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2026, n. 636 “Piano Sociale Regionale 2025-2027. Seconda finalizzazione delle risorse regionali per interventi di carattere sociale nell’esercizio finanziario 2026. Modifica delle DGR n. 219/2024 e n. 243 del 23/04/2026”;
- la deliberazione di Giunta regionale [inserire] che approva lo schema di Protocollo d’intesa per l’attuazione territoriale del Piano regionale degli interventi sperimentali di inclusione sociale nelle periferie laziali 2026-2028;

- la determinazione dirigenziale n. G17783 del 24 dicembre 2025, relativa al supporto tecnico-scientifico fornito dall'Università degli Studi della Tuscia alla Direzione regionale Inclusione Sociale nella programmazione nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali regionali;
- la determinazione dirigenziale n. _____(inserire) che individua l'ASP sottoscrittrice del presente protocollo come sopra definita;
- la determinazione dirigenziale _____(inserire) che individua l'Università pubblica del Lazio sottoscrittrice del presente protocollo come sopra definita;

CONSIDERATO che:

- la complessità delle società odierne richiede politiche pubbliche multidimensionali, multistakeholder e integrate, in grado di superare approcci settoriali e frammentati e di promuovere il coordinamento tra comunità territoriali, attori istituzionali, economici, sociali, educativi e culturali;
- il Piano:
 - a) ha una cornice strategica in cui sono chiari il bisogno pubblico, la lettura multidimensionale delle periferie, l'approccio integrato, la centralità della governance multilivello, l'attenzione ai dati e la previsione di una valutazione di impatto sociale;
 - b) riconosce la comunità locale come unità privilegiata di intervento e promuove un modello di governance condivisa, nel quale gli stakeholder coinvolti operano come nodi di una rete che co-programma, co-progetta, sperimenta, monitora e valuta;
 - c) mira al rafforzamento di reti tra le comunità e gli ecosistemi territoriali sociali;
 - d) è attuato mediante programmi territoriali calibrati sulle specificità dei contesti periferici individuati e selezionati, da costruire attraverso un percorso progressivo di ascolto, feedback, contestualizzazione e adattamento degli interventi;
 - e) prevede la stipula di Protocolli di intesa, uno per ciascun territorio individuato per la sperimentazione, in stretto raccordo con Roma Capitale -Municipio/Distretto sociosanitario/Consorzio, con l'ASP e con l'Università pubblica del Lazio;
- il metodo di attuazione del Piano richiede, in una logica di attuazione a geometria variabile, la progressiva contestualizzazione degli interventi mediante il coinvolgimento degli stakeholder locali e delle reti associative e istituzionali del territorio, al fine di assicurare la coerenza con i fabbisogni delle comunità e favorire processi di progettazione condivisa;
- i Distretti sociosanitari costituiscono il livello territoriale di integrazione delle politiche sociali e sociosanitarie, nonché il presidio istituzionale di raccordo con la comunità, i Comuni, con gli attori del sistema locale dei servizi e con la programmazione d'ambito;

- il coinvolgimento delle Università pubbliche del Lazio è funzionale all'applicazione del metodo della ricerca-azione, intesa come percorso continuo di ascolto, analisi, feedback, adattamento e contestualizzazione degli interventi, nonché alla costruzione di evidenze utili per la replicabilità dei modelli sperimentali;
- le ASP rappresentano, nell'impianto del Piano, soggetti capaci di promuovere, realizzare e coordinare interventi e servizi di inclusione sociale a valenza territoriale e regionale, costituendo possibili anelli di congiunzione tra comunità locali e livelli pubblici di governance;
- la realizzazione degli interventi prevederà il coinvolgimento della comunità territoriale, degli Enti del Terzo Settore, delle cooperative sociali e degli altri stakeholder, secondo gli strumenti previsti dal quadro normativo vigente, ivi compresi quelli di cui all'articolo 55 del Codice del Terzo Settore;
- l'utilizzo di strumenti digitali, piattaforme collaborative e soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale potrà concorrere alla lettura dei fabbisogni, alla mappatura delle risorse territoriali, alla costruzione di comunità, alla gestione delle informazioni e al supporto dei processi decisionali, nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, accessibilità, sicurezza e trasparenza;
- la Valutazione di Impatto Sociale (VIS), come definita nel Piano, costituisce una infrastruttura metodologica trasversale per orientare la programmazione, accompagnare il monitoraggio e valutare gli effetti prodotti nei territori periferici, secondo un approccio qualitativo e quantitativo, partecipato e progressivamente definito in relazione ai contesti di attuazione;
- con la stipula del presente Protocollo si dà avvio progressivo all'attuazione del Piano, con priorità alle prime periferie indicate nello stesso e successiva estensione del modello alle altre periferie che in via sperimentale sono indicate nel Piano, per poi estendere le azioni e gli interventi a tutte le altre periferie del territorio laziale;
- la definizione dello stato di partenza dei territori, il collegamento tra bisogni, servizi e risultati attesi, gli indicatori, le responsabilità operative, il modello dati/tecnologia, la gestione dei rischi e i criteri di scalabilità delle sperimentazioni saranno oggetto dei programmi territoriali;

TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti convengono e stipulano quanto segue;

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo si colloca nel quadro degli indirizzi, degli obiettivi e delle metodologie del Piano regionale degli interventi sperimentali di inclusione sociale nelle periferie laziali 2026-2028, nonché degli altri atti che ne disciplineranno l'attuazione.

.Articolo 2

Oggetto del Protocollo

1. Il presente Protocollo disciplina il perimetro istituzionale, organizzativo e gestionale per l'attuazione, nel territorio di sperimentazione, degli interventi previsti dal Piano, con particolare riferimento al coordinamento tra le Parti, all'attivazione delle reti locali, all'accompagnamento scientifico-metodologico, al monitoraggio e alla valutazione.
2. La programmazione finanziaria degli interventi sperimentali del Piano, a valere sul presente protocollo, è stabilita nelle seguenti deliberazioni della giunta regionale:

RISORSE	Deliberazione
790.000,00 €	DGR 243/2026
1.566.532,00 €	DGR 636/2026

e negli eventuali successivi atti di integrazione finanziaria.

3. Il Protocollo costituisce infrastruttura amministrativa e collaborativa del Piano nel territorio di riferimento, senza sostituire gli atti amministrativi necessari all'attuazione degli interventi, alla selezione dei soggetti, alla regolazione dei rapporti operativi o all'eventuale attribuzione di risorse.

Articolo 3

Finalità generali

1. Le Parti cooperano per promuovere, nel territorio di sperimentazione, interventi integrati di inclusione sociale, rigenerazione comunitaria e riqualificazione inclusiva delle aree periferiche, volti a rafforzare coesione, partecipazione, prossimità, accessibilità ai servizi e capacità delle comunità di attivare risorse e relazioni.
2. Il Protocollo persegue, in particolare, le seguenti finalità: a) favorire l'attivazione e l'ascolto delle comunità locali; b) promuovere l'integrazione tra politiche sociali, sociosanitarie, educative, abitative, formative, culturali, sportive, del lavoro e di rigenerazione urbana; c) rafforzare la governance territoriale del Piano; d) sostenere il coinvolgimento di ETS e attori territoriali; e) valorizzare il ruolo delle ASP quale hub sociale/amministrativo; f) favorire la logica della "ricerca azione" attivata nell'ambito della Terza Missione da parte delle Università; g) promuovere strumenti di ascolto, feedback e adattamento continuo; h) integrare, ove opportuno, strumenti digitali e soluzioni tecnologiche a supporto degli interventi; i) impostare un sistema di monitoraggio e valutazione coerente con i principi della VIS.
3. Le Parti riconoscono che le periferie costituiscono contesti nei quali fragilità e risorse coesistono e che gli interventi devono essere costruiti secondo una logica place-based, a geometria variabile ossia progressiva e adattiva, capace di valorizzare le specificità territoriali e di tradurre gli indirizzi regionali in programmi operativi coerenti con i bisogni delle comunità interessate.

Articolo 4

Principi di collaborazione

1. Le Parti improntano la propria collaborazione ai principi di leale cooperazione istituzionale, sussidiarietà, proporzionalità, responsabilità condivisa, trasparenza, partecipazione, integrazione delle competenze e orientamento ai risultati.
2. Il Protocollo è attuato nel rispetto della normativa vigente, quale accordo tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, favorendo l'uso degli strumenti dell'amministrazione condivisa.
3. Le Parti favoriscono un approccio multistakeholder e di governance collaborativa, nel quale comunità locali, soggetti pubblici, ETS, istituzioni scolastiche e gli altri stakeholder possano concorrere, nel rispetto della normativa vigente, alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi.
4. Le Parti si impegnano a promuovere il raccordo tra gli interventi e le azioni evitando duplicazioni, sovrapposizioni e frammentazioni degli stessi.

Articolo 5

Ambito di applicazione

1. Il presente Protocollo si applica al territorio di sperimentazione individuato in *[inserire]*, come definito dalla DGR 514/2026.
2. Nel territorio di riferimento le Parti concorrono alla definizione degli interventi da attuare mediante un preventivo percorso di ascolto, feedback e contestualizzazione degli interventi, con il supporto dell'Università e il coordinamento della Regione Lazio.
3. Le ASP e l'Università, ciascuna secondo le rispettive competenze istituzionali, operative e scientifico-metodologiche, concorrono alla definizione e alla realizzazione di azioni territoriali integrate, coerenti con i macro-ambiti individuati dal Piano e orientate alla produzione di effetti sociali misurabili, sostenibili e replicabili, con particolare riferimento a:
 - a) rafforzamento dei servizi, dei presidi e delle reti di prossimità, anche attraverso il raccordo tra servizi sociali, sociosanitari, educativi, formativi e comunitari;
 - b) contrasto delle disuguaglianze, della povertà educativa e delle condizioni di vulnerabilità sociale, mediante interventi di accompagnamento, orientamento, capacitazione e attivazione delle risorse personali e comunitarie;
 - c) promozione dell'autonomia, dell'invecchiamento attivo, della partecipazione civica e del coinvolgimento delle persone anziane e dei soggetti fragili nella vita della comunità;
 - d) attivazione di percorsi educativi, formativi, culturali, sportivi e partecipativi, finalizzati al rafforzamento del capitale umano, della coesione sociale e del senso di appartenenza territoriale;

- e) valorizzazione delle risorse sociali, culturali, economiche e associative presenti nel territorio, anche in funzione dello sviluppo di iniziative di welfare attivo, economia locale e rigenerazione urbana a impatto sociale;
- f) supporto all'analisi dei fabbisogni, alla documentazione delle esperienze, al monitoraggio degli interventi e alla produzione di evidenze utili alla valutazione degli esiti e alla programmazione sociale regionale.

Articolo 6

Coordinamento tecnico-scientifico

1. Presso il territorio di sperimentazione è istituito un Coordinamento tecnico-scientifico, composto da referenti tecnici designati dalle Parti, con particolare coinvolgimento dell'Università, dell'ASP e del Distretto sociosanitario/Roma Capitale – Municipio/consorzio.
2. Il Coordinamento tecnico-scientifico opera quale sede di raccordo metodologico e operativo, per la definizione degli strumenti di analisi, accompagnamento, monitoraggio e valutazione degli interventi.

Articolo 7

Ruolo e impegni della Regione Lazio

1. La Regione Lazio assicura l'indirizzo strategico e il coordinamento istituzionale del presente Protocollo, garantendone la coerenza con il Piano e con la programmazione regionale in materia sociale, sociosanitaria, territoriale e di innovazione.
2. La Regione Lazio, per il tramite della Direzione regionale competente in materia di inclusione sociale: promuove l'omogeneità metodologica tra i diversi territori di sperimentazione; favorisce l'integrazione tra interventi sociali e processi di riqualificazione territoriale; assicura il raccordo con gli strumenti di monitoraggio e VIS del Piano; promuove la diffusione dei risultati e delle buone pratiche.
3. La Regione Lazio favorisce, ove opportuno, il raccordo con gli altri Assessorati e/o le altre Direzioni regionali, enti strumentali, agenzie, organismi regionali, nel rispetto delle relative competenze.

Articolo 8

Ruolo e impegni del Distretto sociosanitario/ Roma Capitale – Municipio/Consorzio

1. Il Distretto sociosanitario/ Roma Capitale - Municipio/Consorzio opera quale soggetto attuatore locale e presidio istituzionale di integrazione tra il Piano, la programmazione sociale d'ambito e il sistema territoriale dei servizi.
2. Il Distretto sociosanitario/ Roma Capitale - Municipio/Consorzio , in particolare : assicura il raccordo con i Comuni dell'ambito e con i servizi sociali territoriali; favorisce l'integrazione con i servizi sociosanitari, con la ASL e con gli ulteriori presidi territoriali; mette a disposizione, nei limiti delle proprie competenze, dati, conoscenze e informazioni utili alla lettura dei fabbisogni;

partecipa al Coordinamento tecnico-scientifico; promuove la partecipazione degli attori locali; concorre al monitoraggio dell'attuazione degli interventi.

3. Il Distretto sociosanitario/ Roma Capitale - Municipio/Consorzio può attivare, ove ricorrano i presupposti e secondo la normativa vigente, strumenti di co-programmazione e co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore.
4. Il Distretto sociosanitario/ Roma Capitale - Municipio/Consorzio garantisce il raccordo tra gli interventi del Piano e gli strumenti di pianificazione sociale locale, evitando sovrapposizioni e favorendo complementarità con servizi, progetti e misure già attive.

Articolo 9

Ruolo e impegni dell'ASP

1. L'ASP opera quale hub sociale/amministrativo degli interventi, con funzioni di soggetto attuatore e di raccordo territoriale, presidio amministrativo e attivatore delle reti territoriali.
2. L'ASP, in particolare: partecipa al Coordinamento tecnico-scientifico; supporta l'organizzazione operativa degli interventi; promuove il raccordo con le reti associative, le comunità locali e i soggetti del territorio; cura, ove previsto, l'attuazione di procedure di evidenza pubblica o di altri strumenti amministrativi per l'individuazione di spazi, servizi, soggetti o attività; facilita l'implementazione degli interventi nel territorio; concorre al monitoraggio e alla raccolta di elementi conoscitivi utili alla VIS.
3. L'ASP opera nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, evidenza pubblica, parità di trattamento, buon andamento e adeguata motivazione degli atti.

Articolo 10

Ruolo e impegni dell'Università

1. L'Università svolge un ruolo di coordinamento e supervisione scientifica, accompagnamento metodologico e supporto alla lettura dei fenomeni sociali e territoriali, in coerenza con la natura sperimentale del Piano.
2. L'Università, in forma singola o associata con le altre Università aderenti al CRUL, in particolare: contribuisce all'analisi del contesto territoriale; supporta l'attivazione del percorso di ascolto, feedback e contestualizzazione; interviene nel contesto di sperimentazione territoriale con il metodo della ricerca azione; supporta l'individuazione di metodologie, strumenti e indicatori coerenti con gli obiettivi del Piano; partecipa al Coordinamento tecnico-scientifico; supporta la raccolta e l'interpretazione di dati qualitativi e quantitativi; contribuisce alla definizione dei principi VIS e al monitoraggio degli interventi; produce, ove richiesto, report, note tecniche, analisi e raccomandazioni.

Articolo 11

Ecosistema digitale, piattaforme e innovazione tecnologica

1. Le Parti riconoscono il valore degli strumenti digitali, delle piattaforme collaborative e delle soluzioni tecnologiche, anche basate su Intelligenza Artificiale, quali componenti potenzialmente funzionali alla lettura dei bisogni, alla mappatura delle risorse, alla comunicazione, alla partecipazione, alla raccolta di feedback e al supporto dei processi decisionali.
2. L'eventuale utilizzo di piattaforme digitali o strumenti di IA nell'ambito del Piano è attuato nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità, accessibilità, inclusione digitale, sicurezza informatica, trasparenza, non discriminazione, protezione dei dati personali e controllo umano significativo.
3. Le Parti potranno definire, mediante appositi documenti tecnici o accordi integrativi, le modalità di governance dei dati, i livelli di profilazione, le regole di accesso, la titolarità o contitolarità dei trattamenti, le responsabilità dei soggetti coinvolti, le misure di sicurezza e le modalità di conservazione, consultazione e riuso delle informazioni.
4. Ogni utilizzo di dati personali, dati amministrativi, informazioni territoriali o strumenti digitali avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché della normativa regionale, nazionale ed europea applicabile in materia di dati, servizi digitali, accessibilità e intelligenza artificiale.
5. Il presente Protocollo mantiene volutamente aperta la definizione puntuale dell'ecosistema digitale, al fine di consentirne la successiva configurazione sulla base dei fabbisogni, delle soluzioni disponibili, delle valutazioni tecnico-organizzative e degli esiti del percorso di ascolto e contestualizzazione territoriale.

Articolo 12

Coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore e degli altri attori territoriali

1. Le Parti riconoscono il ruolo degli Enti del Terzo Settore, delle cooperative sociali, delle istituzioni scolastiche, e degli altri attori territoriali quali componenti essenziali dell'ecosistema locale di welfare e inclusione sociale.
2. Il coinvolgimento di tali soggetti potrà avvenire, nel rispetto del quadro normativo vigente, mediante strumenti di ascolto, consultazione, partecipazione, co-programmazione, co-progettazione, accreditamento, avvisi pubblici, accordi, partenariati, tavoli tematici, laboratori di comunità o ulteriori forme consentite dall'ordinamento.
3. In particolare, ove ricorrano i presupposti, le Parti potranno attivare gli istituti di cui all'articolo 55 del Codice del Terzo Settore.
4. Resta fermo che l'eventuale affidamento di servizi, l'attribuzione di contributi, la selezione di partner o la formalizzazione di rapporti giuridicamente rilevanti dovranno avvenire mediante

procedure coerenti con la normativa applicabile e con gli atti attuativi adottati dai soggetti competenti.

Articolo 13

Ascolto delle comunità territoriali di riferimento, feedback e contestualizzazione degli interventi

1. Le Parti riconoscono che la natura sperimentale del Piano richiede un metodo orientato alla progressiva contestualizzazione degli interventi, attraverso un ciclo continuo di ascolto delle comunità territoriali di riferimento, analisi, restituzione, feedback e adattamento.
2. Il percorso di ascolto delle comunità territoriali di riferimento e contestualizzazione, coordinato con la supervisione scientifica universitaria, è finalizzato a comprendere i fabbisogni specifici del territorio, le priorità della comunità le risorse già presenti, le reti attive, le criticità percepite, le eventuali barriere di accesso ai servizi e le opportunità di integrazione tra interventi sociali, educativi, abitativi, sociosanitari, culturali e di rigenerazione urbana.
3. Gli esiti del percorso di ascolto e feedback orientano la definizione degli interventi, la selezione delle metodologie partecipative e la progressiva precisazione degli strumenti di monitoraggio e VIS.
4. L'ascolto delle comunità territoriali di riferimento ,costituisce una componente permanente del metodo di attuazione del Piano, volta a garantire adattività, efficacia, legittimazione, capacità di apprendimento istituzionale in grado di generare valore pubblico.

Articolo 14

Monitoraggio e VIS

1. Le Parti, con il coordinamento scientifico universitario, concorrono, per quanto di competenza, alla raccolta di dati e informazioni utili al monitoraggio degli interventi, alla lettura dei cambiamenti prodotti e alla costruzione di evidenze funzionali alla valutazione.
2. Le Parti riconoscono la VIS quale infrastruttura metodologica trasversale del Piano.
3. La VIS, presieduta dal coordinamento scientifico dell'Università, è assunta come processo qualitativo e quantitativo, riferito al breve, medio e lungo periodo, finalizzato a comprendere gli effetti generati dagli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti, secondo principi di intenzionalità, rilevanza, affidabilità, misurabilità e comparabilità.
4. Il percorso di definizione della VIS potrà essere progressivamente affinato nell'ambito del processo di ascolto, feedback e contestualizzazione territoriale, valorizzando il contributo degli stakeholder locali, delle comunità, degli ETS, degli operatori e dei soggetti istituzionali coinvolti.

Articolo 15

Comunicazione, trasparenza e diffusione dei risultati

1. Le Parti promuovono una comunicazione istituzionale coordinata, chiara e accessibile, finalizzata a rendere conoscibili le finalità del Piano, le opportunità offerte dagli interventi, le modalità di partecipazione e gli esiti delle attività realizzate.
2. La comunicazione dovrà valorizzare la dimensione territoriale e comunitaria degli interventi, promuovendo una narrazione orientata alle risorse, alle competenze, alle relazioni e alle potenzialità dei contesti locali.
3. Le Parti potranno concordare strumenti di comunicazione condivisi, loghi, format, pagine web, comunicati, eventi pubblici, materiali informativi, report divulgativi e iniziative di restituzione alla comunità.
4. La diffusione dei risultati dovrà rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, riservatezza, diritto d'autore, proprietà intellettuale e comunicazione istituzionale.

Articolo 16

Trattamento dei dati personali, riservatezza e sicurezza

1. Le parti dichiarano di avere rilasciato, prima della sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, tutte le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD) circa il trattamento dei dati personali conferiti per lo stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano alle persone fisiche in qualità di interessati in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e d) e 14, paragrafo 2, lettere d) e e), nonché degli articoli 15, 16, 17, 18, e 21 del RGPD, che potranno essere esercitati, in qualunque momento, presso i recapiti indicati nelle policy privacy pubblicate sui siti web di ciascuna Parte.
2. Le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati raccolti per la gestione del Protocollo e per l'esecuzione dello stesso, nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi e per fini di studio e statistici, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto di quanto previsto dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
3. In particolare, le parti s'impegnano a trattare i dati, il cui conferimento è obbligatorio per l'esecuzione del Protocollo, esclusivamente con la collaborazione di personale autorizzato al trattamento, nonché di eventuali soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del RGPD. Il trattamento sarà effettuato tramite l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali. I dati non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti.

4. Ciascuna Parte resta Titolare autonomo delle attività di trattamento dei dati personali nei rispettivi ambiti di competenza.
5. Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni, dei dati, dei documenti e delle conoscenze acquisite nell'ambito del Protocollo, salvo quanto debba essere reso pubblico in applicazione dei principi di trasparenza amministrativa, comunicazione istituzionale o partecipazione pubblica, nel rispetto delle previsioni del RGPD.
6. L'eventuale utilizzo di strumenti digitali, piattaforme o sistemi basati su IA dovrà essere preceduto dalle necessarie verifiche in materia di sicurezza, accessibilità, affidabilità, protezione dei dati e gestione dei rischi ai sensi delle disposizioni e normative applicabili.

Articolo 17

Referenti delle Parti

1. Ciascuna Parte designa un referente istituzionale e uno o più referenti tecnici per l'attuazione del presente Protocollo, dandone comunicazione alle altre Parti.
2. I referenti curano il raccordo operativo tra le Parti, partecipano agli organismi di governance, favoriscono lo scambio di informazioni e supportano la predisposizione degli atti e dei documenti necessari all'attuazione del Protocollo.
3. La sostituzione dei referenti è comunicata tempestivamente alle altre Parti.

Articolo 18

Durata e rinnovo

1. Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e resta efficace fino al 31 dicembre 2028, in coerenza con la durata del Piano regionale degli interventi sperimentali di inclusione sociale nelle periferie laziali 2026-2028, salvo rinnovo.
2. Le Parti possono concordare la proroga, la revisione o l'aggiornamento del Protocollo in relazione all'evoluzione del Piano, agli esiti della sperimentazione, alla prosecuzione delle attività o all'adozione di nuovi strumenti di programmazione.

Articolo 19

Modifiche, integrazioni

1. Il presente Protocollo può essere modificato o integrato mediante atto scritto stipulato dalle Parti.

Articolo 20

Recesso e sospensione

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo per motivate ragioni di interesse pubblico, sopravvenute esigenze organizzative o impossibilità di prosecuzione delle attività, mediante comunicazione scritta alle altre Parti con preavviso di almeno 30 giorni.

2. Il recesso non incide sugli atti attuativi già perfezionati, salvo diversa disciplina contenuta negli stessi o diversa determinazione assunta dalle Parti nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 21
Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo non costituisce accordo a titolo oneroso e non comporta, nella sua formulazione, nuovi o maggiori oneri a carico delle Parti, essendo finalizzato a disciplinare un quadro di collaborazione istituzionale, organizzativa e gestionale.
2. Il presente Protocollo è sottoscritto digitalmente dalle Parti ed è soggetto agli adempimenti di pubblicazione, conservazione, registrazione o repertorizzazione eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti interni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data: *[inserire]*

Per la Regione Lazio	Il/La _____ <i>[inserire]</i>
Per il Distretto sociosanitario/Roma Capitale -Municipio/Consorzio	Il/La _____ <i>[inserire]</i>
Per l'Università <i>[inserire]</i>	Il/La _____ <i>[inserire]</i>
Per l'ASP <i>[inserire]</i>	Il/La _____ <i>[inserire]</i>

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

LA VICEPRESIDENTE
(Roberta Angelilli)